



CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

Sezione regionale di controllo per la Calabria

composta dai Magistrati

Dott. Fabrizio CARRARINI	Presidente f.f.
Dott. Antonio BARRILE	Consigliere
Dott.ssa Sabina PINTO	Primo Referendario
Dott.ssa Maria LEPORE	Referendario
Dott. Cosmo Cesare COSENTINO	Referendario
Dott.ssa Mariagrazia PELLECCIA	Referendario
Dott. Lucio GRAVAGNUOLO	Referendario relatore

ha emesso la seguente

Deliberazione

VISTO l'art. 100, c. 2, della Costituzione;

VISTO il R.D. 12 luglio 1934 n. 1214 e successive modificazioni;

VISTO l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994 n. 20 e successive modificazioni;

VISTO l'art. 27 della legge 24 novembre 2000 n. 340 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento n. 14/2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti e successive modificazioni;

VISTO il decreto della Prefettura U.T.G. di Catanzaro prot. n. 23095 del 5/3/2026 di conferimento dell'incarico di reggenza del posto di funzione di dirigente dell'Area II "Raccordo e collaborazione con gli enti locali, consultazioni elettorali e referendarie" al Viceprefetto dott. Vito Turco, per la durata di un anno a decorrere dal 1° aprile 2026;

VISTO il rilievo dell'Ufficio di controllo, prot. n. 2345 del 1°/4/2026;

VISTA la risposta dell'Amministrazione, prot. n. 35425 dell'8/4/2026;

VISTA la proposta di deferimento del Magistrato istruttore;

VISTA la relazione di deferimento del Consigliere Delegato;

VISTA l'ordinanza n. 10 del 28/4/2026, con cui il Presidente f.f. della Sezione regionale di controllo per la Calabria convocava il collegio per il giorno 7/5/2026, assegnando termine per la produzione di documenti e memorie;

VISTA la nota di trasmissione dell'ordinanza presidenziale, nonché le relative attestazioni di avvenuta consegna;

VISTA la nota prot. n. 45536 del 5/5/2026 della Prefettura di Catanzaro;

VISTO il decreto della Prefettura U.T.G. di Catanzaro prot. n. 45559 del 5/5/2026;

PRESO ATTO che all'adunanza pubblica, convocata per il giorno 7/5/2026, è intervenuto, munito di apposita delega, il dott. Luigi Guerrieri per la Prefettura, mentre nessuno è intervenuto per la Ragioneria territoriale dello Stato;

UDITO all'adunanza del 7/5/2026, svoltasi con l'assistenza del Segretario dott. Raffaele Isidoro Cavaleri, il relatore Referendario dott. Lucio Gravagnuolo;

RITENUTO IN FATTO

1. In data 5/3/2026 perveniva alla Sezione regionale di controllo per la Calabria, per essere sottoposto al controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 3 della L. n. 20/1994, il decreto a firma del Prefetto della Prefettura U.T.G. di Catanzaro prot. n. 23095 del 5/3/2026, recante conferimento dell'incarico di reggenza del posto di funzione di dirigente dell'Area II "Raccordo e collaborazione con gli enti locali, consultazioni elettorali e referendarie" al Viceprefetto dott. Vito Turco, per la durata di un anno a decorrere dal 1° aprile 2026.

2. La ricostruzione dei fatti, così come risultante dagli atti acquisiti, è la seguente.

A seguito di collocamento a riposo del Viceprefetto titolare del posto di funzione di dirigente dell'Area II "Raccordo e collaborazione con gli enti locali, consultazioni elettorali e referendarie", la Prefettura di Catanzaro notificava ai dirigenti della carriera prefettizia in servizio presso la sede nonché alle organizzazioni sindacali la nota prot. 18698 del 20/2/2026, ai fini di cui all'art. 7 della L. n. 241/1990.

Con tale nota, veniva individuato il dott. Vito Turco, Viceprefetto Vicario della Prefettura di Catanzaro, quale destinatario del provvedimento di conferimento dell'incarico di reggenza dell'Area II.

3. Con nota prot. n. 2345 del 1°/4/2026 l'Ufficio di controllo formulava rilievi istruttori, chiedendo chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio, che si

esporranno nella parte in diritto limitatamente ai profili rispetto ai quali l'esame è stato deferito al collegio.

4. A seguito della risposta fornita dall'amministrazione con la nota prot. n. 35425 dell'8/4/2026, il Magistrato istruttore e il Consigliere delegato reputavano necessario l'approfondimento, in sede collegiale, della legittimità del decreto oggetto di rilievo.

5. Il motivo di criticità rappresentato nella relazione di deferimento era così articolato:

I) sulla violazione e falsa applicazione della circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 9574 del 15 maggio 2025 – sull'omessa attivazione di procedura di interpello per il conferimento dell'incarico di reggenza – sulla violazione dell'art. 7 L. n. 241/1990 – sul difetto di istruttoria, di motivazione e di trasparenza.

6. In vista dell'adunanza, con nota prot. n. 45536 del 5/5/2026, la Prefettura di Catanzaro trasmetteva il decreto n. 45559 del 5/5/2026 con cui il decreto di conferimento di incarico oggetto di esame veniva modificato con inserimento del richiamo a un procedimento di interpello, medio tempore celebrato con nota prot. n. 43700 del 29 aprile 2026 (rivolto ai Viceprefetti in servizio e conclusosi senza manifestazioni di disponibilità).

7. In occasione dell'adunanza del 7/5/2026, interveniva, munito di apposita delega, il dott. Luigi Guerrieri per la Prefettura, mentre nessuno interveniva per la Ragioneria territoriale dello Stato;

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il collegio è chiamato a pronunciarsi sulla legittimità del decreto con cui la Prefettura di Catanzaro conferiva l'incarico di reggenza del posto di funzione di dirigente dell'Area II "Raccordo e collaborazione con gli enti locali, consultazioni elettorali e referendarie" al Viceprefetto dott. Vito Turco, per la durata di un anno a decorrere dal 1° aprile 2026.

*

1. Con l'unico motivo di criticità rappresentato nella relazione di deferimento, si evidenziava la necessità di approfondire la legittimità del procedimento conclusosi con il decreto di conferimento in esame.

Come osservato nella relazione di deferimento, la Prefettura – U.T.G. di Catanzaro, con nota prot. n. 18698 del 20/2/2026, comunicava ai dirigenti della Carriera Prefettizia in servizio nella sede l'avvio del procedimento ex art. 7 della L. n. 241/90, finalizzato direttamente al conferimento dell'incarico di reggenza dell'Area II al Viceprefetto dott. Vito Turco (*"si comunica l'avvio del procedimento per il conferimento al Dr. Vito Turco, Viceprefetto Vicario di questa Prefettura, in reggenza e per la durata di un anno, del posto di funzione dell'Area II ..."*).

In sede di rilievi istruttori, si chiedeva di chiarire la mancata attivazione di un procedimento di interpello interno rivolto ai Viceprefetti in servizio presso la Prefettura.

Secondo quanto affermato dall'Amministrazione con la risposta ai rilievi, la stessa non avrebbe avviato una procedura di interpello, ritenendo la stessa *"modalità procedimentale (...) contemplata non già per tutte le ipotesi di conferimento di posti di funzione, ma soltanto in occasione dell'assegnazione di un posto di funzione di nuova istituzione o sostanzialmente modificato nei suoi contenuti"*, richiamando la recente circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 9574 del 15 maggio 2025, relativa alla riorganizzazione degli Uffici a seguito dell'art. 1 c. 352 della L. n. 213/2023.

Nel caso in esame, non essendo l'incarico conferito di nuova istituzione, né sostanzialmente modificato, secondo la prospettazione fornita dell'Amministrazione con la risposta ai rilievi, non sarebbe occorso procedimento alcuno di interpello.

Con la relazione di deferimento, si osservava che le istruzioni ministeriali correttamente indicano la necessità di celebrare una procedura di interpello per conferire nuovi posti di funzione, fermi restando gli incarichi precedentemente conferiti per i posti di funzione non interessati da modifiche sostanziali, i quali proseguiranno secondo le relative scadenze.

Le istruzioni ministeriali proseguono ricordando che *"...Ciò, naturalmente, ove non occorra procedere al rinnovo dell'incarico, qualora risulti già decorso il termine di scadenza ..."*, con ciò chiarendo che, per tutti i posti di funzione, occorre precedere secondo le ordinarie modalità, qualora occorra adottare nuovi conferimenti.

In sintesi, la relazione di deferimento metteva in luce una errata applicazione della circolare richiamata, la quale – per casi di nuovi conferimenti di posti di funzione

non innovati – prevedeva l'ordinaria procedura con interpello tra i dirigenti prefettizi assegnati all'Ufficio.

Si evidenziava, inoltre, che era stata del tutto omessa la rappresentazione di motivazioni relative ai potenziali destinatari dell'incarico in servizio presso la Prefettura di Catanzaro e, dunque, all'individuazione del dott. Turco.

A seguito del deferimento, l'Amministrazione attivava un interpello rivolto ai Viceprefetti in servizio (nota prot. n. 43700 del 29 aprile 2026), conclusosi senza manifestazioni di disponibilità, a seguito del quale adottava un decreto (n. 45559 del 5/5/2026) con cui il conferimento di incarico oggetto di esame veniva modificato con inserimento del richiamo a tale procedimento di interpello.

In sede di adunanza pubblica, la Prefettura rappresentava che, anche a seguito della celebrazione di un interpello postumo, era risultata confermata l'esigenza di affidare l'incarico al dott. Turco.

Venivano inoltre rappresentate le motivazioni che avevano indotto all'individuazione del dott. Turco per la reggenza dell'Area II, indicando lo stesso come la figura più rappresentativa, in quanto Vicario del Prefetto, e la circostanza per cui, proprio in veste di Vicario, aveva già in precedenza coadiuvato il Prefetto nella gestione delle attività dell'Area II.

2. Tanto premesso, il collegio osserva, preliminarmente, che il sopravvenuto decreto n. 45559 del 5/5/2026 non presenta alcun contenuto provvedimentale, non modificando alcuna parte sostanziale del decreto oggetto di esame; lo stesso può, in ogni caso, essere preso in considerazione come rappresentazione dell'avvenuta celebrazione di un interpello e del suo esito.

Ciò detto, il collegio osserva che:

- attraverso l'adozione del decreto n. 45559/2026, la Prefettura ha di fatto rivisto la propria precedente interpretazione della circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 9574 del 15 maggio 2025;
- sebbene postumo rispetto al conferimento di incarico, l'interpello ha di fatto messo in evidenza l'assenza di manifestazioni di volontà da parte di altri Viceprefetti in servizio;
- in sede di adunanza pubblica, sono state fornite adeguate motivazioni atte a rappresentare le ragioni per cui l'Area II è stata affidata al dott. Turco, relative alle

funzioni svolte e alle esperienze maturate, in particolare indicando che lo stesso, nella qualità di Vicario del Prefetto, aveva già in precedenza coadiuvato il Prefetto nella gestione delle attività dell'Area II (anche nello svolgimento delle recenti attività elettorali).

Alla luce di quanto sopra, si ritengono superate le criticità evidenziate nella relazione di deferimento e si ritiene di ammettere al visto il decreto prot. n. 23095 del 5/3/2026; al contempo, si ritiene che il decreto n. 45559 del 5/5/2026 - non presentando alcun contenuto provvedimentale - non debba essere sottoposto a controllo preventivo di legittimità.

*

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Calabria, ammette al visto e alla conseguente registrazione il decreto prot. n. 23095 del 5/3/2026.

Manda al funzionario preposto al Servizio di Supporto per le comunicazioni di rito all'Amministrazione.

Così deliberato nella camera di consiglio del 7 maggio 2026.

Il Magistrato Relatore
Lucio GRAVAGNUOLO

Il Presidente f.f.
Fabrizio CARRARINI

Depositata in segreteria
Il Funzionario preposto
Manuela Giacobbe